



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

## UDIENZA PUBBLICA 30 NOVEMBRE 2021

### **COLLABORAZIONE IMPOSSIBILE E CONCESSIONE DI PERMESSI PREMIO – REGIME PROBATORIO**

*Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Concessione ai condannati per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 la cui collaborazione risulti impossibile o inesigibile, ove accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.*

**(R.O. 81/2021)**

Il Magistrato di sorveglianza di Padova solleva, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che i permessi premio di cui all'art. 30-ter della legge n. 354 del 1975 possano essere concessi ai condannati che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile e inesigibile, ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Il giudice rimettente muove dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, considerata consolidata, sulla persistenza, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 253/2019, dell'interesse all'accertamento della collaborazione impossibile o inesigibile, ai fini della concessione di un permesso premio. Secondo il rimettente la sentenza n. 253 del 2019, trasformando da assoluta in relativa la presunzione di pericolosità del detenuto non collaborante, avrebbe ammesso la possibilità di concedere permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Ciò premesso, il rimettente ritiene che, secondo il diritto vivente, consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza n. 253 del 2019, la quale avrebbe introdotto regole probatorie finalizzate ad escludere non solo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ma anche il pericolo di ripristino di siffatti collegamenti, non riguarderebbe le disposizioni in tema di collaborazione impossibile. Il giudice rimettente ritiene che per i collaboranti "impossibili" o "inesigibili" il magistrato di sorveglianza, ai fini della concessione del permesso premio, dovrebbe limitarsi a valutare la sola sussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso, senza dovere estendere la verifica al pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, come, invece, previsto per tutti gli altri condannati che non abbiano collaborato con la giustizia. Il giudice rimettente afferma che il diverso regime di valutazione di pericolosità, nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, troverebbe ragione nella differenza ontologica tra la posizione di chi può collaborare ma soggettivamente non vuole e la posizione di chi vuole collaborare ma oggettivamente non può. Tale conclusione, secondo il rimettente, non sembra ragionevole, in quanto l'accertamento della collaborazione impossibile nulla esprimerebbe in merito all'atteggiamento soggettivo del singolo condannato e non ci sarebbe, quindi, alcuna ragione per escludere "il collaboratore impossibile" dal meccanismo probatorio delineato dalla Corte costituzionale, potendo in tesi anche tale soggetto essere carente di una effettiva volontà di collaborare. Il rimettente ritiene, inoltre, che il regime differenziato illustrato contrasti con il principio di individualizzazione della risposta sanzionatoria e che solo l'eliminazione di tale regime potrebbe restituire al magistrato di sorveglianza, nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, che intendano accedere al beneficio del permesso premio, il potere di



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

effettuare una valutazione individualizzata della pericolosità e quindi anche della pericolosità del singolo detenuto istante.

### Norma censurata

L. 26 luglio 1975, n. 354.

**Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.**

-----

#### **Art. 4-bis - Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.**

1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

**1-bis.** I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

(omissis)

---